

Allegato al verbale dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del FVG – seduta del 11  
Febbraio 2019

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

**ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DEL  
FRIULI VENEZIA GIULIA**

**REGOLAMENTO PER AMMINISTRAZIONE**

**LA FINANZA E LA CONTABILITA' GENERALE**

Approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera N. 4 del 11.02.2019

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

*TITOLO I (NORME GENERALI)*

*Articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione)*

*Articolo 2 (Principi generali)*

*Articolo 3 (Organi della Gestione)*

*Articolo 4 (Compiti e funzioni del Consiglio)*

*Articolo 5 (Compiti e funzioni del Presidente)*

*Articolo 6 (Compiti e funzioni del Segretario)*

*Articolo 7 (Compiti e funzioni del Tesoriere)*

*Articolo 8 (Relazioni di bilancio)*

*Articolo 9 (Servizio di Amministrazione e Contabilità)*

*Articolo 10 (Conti correnti)*

*Articolo 11 (Assicurazioni)*

*Articolo 12 (Attività editoriali)*

*Articolo 13 (Consulenze e prestazioni di lavoro autonomo)*

*TITOLO II (PATRIMONIO)*

*Articolo 14 (Patrimonio)*

*TITOLO III (BILANCIO DI PREVISIONE)*

*Articolo 15 (Esercizio finanziario e bilancio di previsione)*

*Articolo 16 (Criteri di formazione del bilancio di previsione)*

*Articolo 17 (Integrità ed universalità del bilancio)*

*Articolo 18 (Fondo di riserva)*

*TITOLO IV (GESTIONE FINANZIARIA)*

*Articolo 19 (Entrate)*

*Articolo 20 (Contributi degli iscritti)*

*Articolo 21 (Riscossione contributi degli iscritti)*

*Articolo 22 (Diritti di segreteria)*

*Articolo 23 (Spese)*

*Articolo 24 (Limiti degli impegni di spesa)*

*Articolo 25 (Liquidazione della spesa)*

*Articolo 26 (Pagamento delle spese)*

*Articolo 27 (Fondo per piccole spese)*

*TITOLO V (RILEVAZIONI CONTABILI)*

*Articolo 28 (Scritture contabili)*

*TITOLO VI (BILANCIO CONSUNTIVO)*

*Articolo 29 (Deliberazione del conto consuntivo)*

*Articolo 30 (Istituzione ulteriori capitoli)*

*TITOLO VII (GESTIONE PATRIMONIALE)*

*Articolo 31 (Beni)*

*Articolo 32 (Inventario dei beni immobili)*

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

*Articolo 33 (Classificazione dei beni mobili)*

*Articolo 34 (Inventario dei beni mobili)*

*Articolo 35 (Consegnatari dei beni mobili)*

*Articolo 36 (Carico e scarico dei beni mobili)*

*Articolo 37 (Riconoscimento dei beni mobili)*

*TITOLO VIII (ATTIVITA' NEGOZIALE)*

*Articolo 38 (Norme generali)*

*TITOLO IX (REVISIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE)*

*Articolo 39 (Revisori dei conti)*

*TITOLO X (MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DI LAVORI E DI ACQUISIZIONE DEI BENI E  
DEI SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18*

*APRILE 2016, N. 50)*

*Articolo 40 (Modalità di svolgimento)*

*TITOLO XI (SPESE PER IL FUNZIONAMENTO)*

*Articolo 41 (Indennità)*

*Articolo 42 (Beneficiari dei rimborsi delle spese)*

*Articolo 43 (Rimborsi delle spese)*

*Articolo 44 (Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni)*

*TITOLO XII (DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)*

*Articolo 45 (Provvedimenti di urgenza)*

*Articolo 46 (Entrata in vigore)*

**REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE  
LA FINANZA E LA CONTABILITA' GENERALE  
DELL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI DEL FVG**

**TITOLO I**

**(NORME GENERALI)**

**Articolo 1**

*(Finalità ed ambito di applicazione)*

1. Il presente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia (in seguito Ordine) è adottato in base a quanto previsto dall'articolo 59 del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine".

2. Il Regolamento detta norme sulle procedure amministrative e finanziarie, sulla gestione del patrimonio, sulla formazione dei bilanci preventivo e consuntivo, sui rimborsi spese e le missioni, allo scopo di assicurare un'amministrazione efficiente ed efficace delle risorse nel pieno rispetto e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

**Articolo 2**

*(Principi generali)*

1. La gestione amministrativa, finanziaria e contabile si rifà ai seguenti principi:

- a) pubblicità degli atti;
- b) annualità, unità, universalità, integrità del bilancio;
- c) equilibrio tra le entrate e le spese;
- d) piena autonomia negoziale;
- e) preferenza per la scelta concorrenziale del contraente.

**Articolo 3**

*(Organi della Gestione)*

1. Gli organi della gestione sono:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) il Segretario
- d) il Tesoriere

**Articolo 4**

*(Compiti e funzioni del Consiglio)*

1. Il Consiglio opera secondo le disposizioni di cui al capo I e III del Decreto Legislativo n. 382 del 23 Novembre 1944, successivamente modificato dal DPR n. 169 del 8 Luglio 2005, e del presente

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

Regolamento esso compie tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi istituzionali.

In particolare al Consiglio spetta:

- a) deliberare riguardo le modalità e i termini di riscossione dei contributi a carico degli iscritti;
- b) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- c) curare e provvedere all'impiego dei fondi dell'Ente;
- d) provvedere alla formazione e all'amministrazione dei fondi di riserva;
- e) stabilire e curare le iniziative editoriali e di informazione sull'attività svolta dal Consiglio;
- f) stabilire e curare le iniziative per la formazione e l'aggiornamento degli iscritti;
- g) assumere e licenziare il personale dipendente;
- h) conferire al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere la facoltà di compiere determinati atti,
- g) conferire/delegare particolari funzioni.

**Articolo 5**

*(Compiti e funzioni del Presidente)*

1. Spetta al Presidente, oltre quanto previsto dall'art.5 del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine":

- a) sovrintendere all'applicazione del presente Regolamento;
- b) autorizzare le missioni dei componenti dell'Ordine, dei dipendenti o di altri soggetti, ancorché non membri del Consiglio ove a questi siano stati demandati specifici incarichi su delibera del Consiglio.

**Articolo 6**

*(Compiti e funzioni del Segretario)*

1. Spetta al Segretario, oltre quanto previsto dall'articolo 6 del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine":

- a) sovrintendere alla gestione amministrativa, assumendo la specifica responsabilità del rispetto delle scadenze burocratiche;
- b) segnalare con tempestività al Presidente ed al Consiglio le eventuali necessità per il buon funzionamento dell'Ordine;
- c) per delega del Consiglio, compiere gli atti amministrativi correnti necessari per il regolare funzionamento dell'Ordine;
- d) coordinare le comunicazioni periodiche delle variazioni intervenute nell'Albo agli Enti previsti dalla legge e dalle norme;
- e) coordinare la corretta conservazione dei verbali e dei documenti;
- f) coordinare la corretta iscrizione e cancellazione degli iscritti;
- g) sovrintendere alla consegna di copia dell'Albo su supporto cartaceo o su supporto informatico protetto da alterazioni, agli Uffici Pubblici ed ai richiedenti autorizzati;
- h) ricoprire la funzione di Responsabile della gestione documentale tenendo aggiornato il protocollo

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

elettronico.

3. Il Segretario, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del personale dipendente dell'Ordine assegnato al servizio di Segreteria e, previa autorizzazione del Consiglio, può avvalersi anche di personale non dipendente.

**Articolo 7**

*(Compiti e funzioni del Tesoriere)*

1. Spetta al Tesoriere, oltre quanto previsto dall'articolo 7 del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine":

- a) sovrintendere alla gestione amministrativa, assumendo la specifica responsabilità della cassa e della regolare riscossione delle entrate;
- b) segnalare con tempestività al Presidente e al Consiglio l'eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni di bilancio;
- c) sovrintendere all'inventario dei beni di proprietà dell'Ordine ed adottare i provvedimenti di cura e conservazione degli stessi;
- d) per delega del Consiglio, esaminare e liquidare i rimborsi spese ai componenti dell'Ordine e agli altri soggetti che ne hanno titolo, ai sensi del presente Regolamento, nonché provvedere a liquidare le eventuali missioni spettanti;
- e) proporre gli impieghi delle disponibilità di numerario dell'Ordine;
- f) controllare la regolarità nel tempo del servizio di fatturazione elettronica;
- g) eseguire ove necessario gli acquisti tramite il mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni.

2. Il Tesoriere, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del personale dipendente dell'Ordine assegnato al servizio di Amministrazione e Contabilità e, previa autorizzazione del Consiglio, può avvalersi anche di consulenti esterni.

**Articolo 8**

*(Relazioni di bilancio)*

1. Spetta al Presidente, unitamente al Segretario e al Tesoriere, oltre quanto previsto dall'articolo 7 del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine":

- a) preparare le relazioni illustrative del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) preparare alla fine di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno da sottoporre al Consiglio, unitamente al programma di attività per l'anno successivo.

**Articolo 9**

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

*(Servizio di Amministrazione e Contabilità)*

1. Il Servizio di Amministrazione e Contabilità costituito nell'ambito della Segreteria dell'Ordine, eventualmente supportato da consulenti esterni, la cui collaborazione sia stata deliberata dal Consiglio, ha il compito di:

- a) provvedere, salvo diversa deliberazione del Consiglio, alla tenuta delle scritture contabili relative alla gestione, alla consistenza patrimoniale e ai rilevamenti statistico-contabili;
- b) fornire gli elementi occorrenti per la compilazione del bilancio consuntivo e predisporre quelli occorrenti per la formazione del bilancio di previsione;
- c) vigilare sul servizio di cassa e gestire il fondo per le piccole spese;
- d) predisporre i documenti per il prelevamento di somme dal conto corrente dell'Ordine;
- e) provvedere alla manutenzione di beni, arredi e materiali in dotazione all'Ordine e vigilare sulla regolare esecuzione dei lavori affidati a personale o ditte esterne;
- f) tenere il registro d'inventario dei beni mobili e delle attrezzature in dotazione all'Ordine;
- g) custodire e gestire il fondo per le piccole spese di cui all'articolo 26.

**Articolo 10**

*(Conti correnti)*

1. L'Ordine, per le finalità di gestione contabile, utilizza uno o più conti correnti presso Istituti di credito di riconosciuta rilevanza, e, ove necessario, anche presso sportelli dell'Ente Poste Italiane.
2. Le operazioni sui depositi sono effettuate disgiuntamente dal Presidente o dal Tesoriere.
3. Al Presidente ed al Tesoriere possono essere affidate, su deliberazione del Consiglio, carte di credito "aziendali", a firma disgiunta, a valere sui conti correnti bancari dell'Ordine
4. Il Consiglio può conferire delega al responsabile del Servizio di Amministrazione e Contabilità per lo svolgimento delle ordinarie operazioni di sportello Bancario.

**Articolo 11**

*(Assicurazioni)*

1. L'Ordine può assumere a carico del bilancio gli oneri relativi all'assicurazione dei beni immobili o mobili contro i rischi da sinistro.
2. Possono essere posti a carico del bilancio gli oneri relativi all'assicurazione dell'Ordine per la responsabilità civile nei confronti dei Consiglieri o altri soggetti che compiano viaggi e missioni su fondi dell'Ordine, nonché il rimborso degli oneri relativi all'assicurazione dei Consiglieri per la responsabilità civile derivante dall'attività del mandato.

**Articolo 12**

*(Attività editoriali)*

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

1. Le attività editoriali, inclusi periodici o bollettini dell'Ordine, le modalità relative ai contratti per la stampa di libri, periodici ed altre pubblicazioni di argomento professionale, tecnico, giuridico, ordinistico e la relativa vendita e diffusione sono disciplinate dall'Ordine con apposite deliberazioni. 2. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche a pubblicazioni realizzate con tecniche multimediali.

**Articolo 13**

*(Consulenze e prestazioni di lavoro autonomo)*

1. L'Ordine può avvalersi dell'opera di Consulenti esterni, anche con carattere di continuità, mediante l'assegnazione di incarichi professionali ed intellettuali, regolati dal libro quinto, titolo terzo, del codice civile, ovvero di contratti di consulenza coordinata e continuativa, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*) del DPR n. 917 del 21 dicembre 1986 e successive modifiche, finalizzati a:

a) studio, consulenza tecnica, scientifica, legale e professionale che richiedano specifiche competenze non riscontrabili organicamente o non disponibili all'interno del Consiglio stesso;  
b) supporto strumentale alle attività amministrativa, contabile, informativa e formativa, editoriale, informatica o altro, quando tali compiti non rientrino in quelli istituzionali del personale dipendente dal Consiglio.

2. Le caratteristiche del contratto e la durata dell'affidamento non devono essere tali da prefigurare in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente e di ciò rispondono i firmatari del contratto.

**TITOLO II**

**(PATRIMONIO)**

**Articolo 14**

*(Patrimonio)*

1. Il Patrimonio dell'Ordine è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per disposizioni legislative, per acquisti o per qualsiasi altro titolo siano in proprietà dell'Ordine;  
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;  
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ordine.

**TITOLO III**

**(BILANCIO DI PREVISIONE)**

**Articolo 15**

*(Esercizio finanziario e bilancio di previsione)*

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.  
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

di norma all'inizio dell'anno a cui si riferisce e comunque entro il primo trimestre.

3. Fino all'approvazione del bilancio di previsione vale, a titolo di esercizio provvisorio, il bilancio approvato per l'anno anteriore.
4. La gestione finanziaria è unica come unico è il relativo bilancio di previsione.

**Articolo 16**

*(Criteri di formazione del bilancio di previsione)*

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.
2. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati e deve comunque essere omogeneo e chiaramente definito.
3. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
4. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione ai programmi ed alle concrete capacità operative dell'Ordine nel periodo di riferimento.
5. Al bilancio di previsione viene allegata una relazione illustrativa che evidenzia tra l'altro gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso.

**Articolo 17**

*(Integrità ed universalità del bilancio)*

1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto delle correlative spese o entrate.
2. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.

**Articolo 18**

*(Fondo di riserva)*

1. E' iscritto in apposito capitolo fra le spese correnti del bilancio di previsione un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può superare il 10% delle spese correnti complessivamente previste.

**TITOLO IV**

**(GESTIONE FINANZIARIA)**

**Articolo 19**

*(Entrate)*

1. Le entrate dell'Ordine sono costituite da:

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

- a) contributi corrisposti annualmente dagli iscritti all'Albo dei Chimici ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944, secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'Ordine con propria deliberazione;
- b) eventuali contributi straordinari posti a carico degli stessi iscritti;
- c) proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- d) diritti di segreteria e altre entrate diverse;
- e) corsi di formazione, sponsorizzazioni, patrocinii e donazioni.

**Articolo 20**

*(Contributi degli iscritti)*

- 1. Entro il mese di Dicembre il Consiglio delibera la riscossione delle quote annuali di iscrizione all'Albo relative all'anno successivo.
- 2. Il Consiglio nella delibera annuale delle quote può stabilire una quota ridotta per le nuove iscrizioni che si attivano nel corso dell'anno e per chi non esercita la professione ma continua ad essere iscritto per affezione.

**Articolo 21**

*(Riscossione contributi degli iscritti)*

- 1. La riscossione viene attivata in modo che si completi non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo.
- 2. Gli iscritti che intendono cancellarsi al termine dell'anno devono fare domanda preventiva entro e non oltre il trenta ottobre (fa fede il timbro postale)
- 3. Entro il mese di gennaio il Consiglio delibera in merito ai morosi ed attiva le procedure di sollecito, di sospensione o di cancellazione riferito all'anno o agli anni precedenti.
- 4. Tutte le spese che l'Ordine sostiene per gli incassi oltre il termine stabilito e per il recupero quote non versate sono poste a carico dell'iscritto e rimosse contestualmente alla quota non corrisposta nei termini.
- 5. In caso di doppio versamento della quota d'iscrizione annuale da parte di un iscritto la quota in eccesso va restituita all'iscritto addebitando però allo stesso le spese di Segreteria.
- 6. In caso di morte di un iscritto nel corso dell'anno il pagamento della quota d'iscrizione annuale dovrà essere a carico degli eredi salvo diversa e motivata delibera del Consiglio che potrà decidere di accollarsi la spesa interamente o in parte.

**Articolo 22**

*(Diritti di segreteria)*

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

1. Entro il mese di Dicembre di ogni anno il Consiglio delibera la tassa di iscrizione ed i diritti di segreteria per il rilascio di certificati o dei pareri per la liquidazione degli onorari previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. Lgt. N. 382 del 23 Novembre 1943, nonché le modalità di corresponsione.

**Articolo 23**

*(Spese)*

1. Le spese sono assunte con deliberazione del Consiglio nei limiti degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.

2. Le deliberazioni di spesa devono riferirsi all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelle relative a:

- a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi;
- b) spese per l'estinzione di mutui;
- c) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
- d) spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando l'Ordine ne riconosca la necessità o la convenienza;
- e) spese per le quali sono stati costituiti appositi fondi
- f) corsi di formazione e pubblicazioni

3. Chiuso con il 31 Dicembre l'esercizio finanziario, nessuna spesa può essere assunta a carico dell'esercizio scaduto.

**Articolo 24**

*(Limiti degli impegni di spesa)*

1. In deroga alle previsioni dell'art. 22 il Consiglio, con propria deliberazione da adottarsi annualmente, può fissare per ciascun capitolo, nell'ambito dei rispettivi stanziamenti, i limiti di spesa entro i quali il Tesoriere può disporre la spesa, che deve essere comunicata periodicamente al Consiglio.

2. Degli impegni di spesa disposti ai sensi del presente articolo, viene data comunicazione periodica al Consiglio.

3. Per il medesimo oggetto è fatto divieto di procedere al frazionamento della spesa.

4. Nei casi di necessità e urgenza e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, il Tesoriere può assumere impegni di spesa oltre i limiti del presente articolo, salvo ratifica del provvedimento da parte del Consiglio.

**Articolo 25**

*(Liquidazione della spesa)*

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

1. Alla liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, si provvede previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
2. Il pagamento della spesa costituisce a tutti gli effetti liquidazione della stessa da parte di chi effettua il pagamento.

**Articolo 26**

*(Pagamento delle spese)*

1. Il pagamento delle spese è ordinato, di norma, mediante bonifici bancari o emissione di assegni a carico di conto corrente dell'Ordine in seguito all'emissione di fattura elettronica ove necessario.
2. Le spese di piccolo importo possono essere pagate facendo ricorso al fondo per le piccole spese di cui al successivo art. 27.

**Articolo 27**

*(Fondo per piccole spese)*

1. Il responsabile del Servizio di Amministrazione e Contabilità dell'Ordine può essere dotato all'inizio di ciascun esercizio di un fondo per piccole spese determinato dal Consiglio, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
2. Alle forniture e alle prestazioni che per la loro natura di spesa minuta non possono essere programmare e preventivamente autorizzate con determinazione, il servizio provvede nei limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dal presente articolo.
3. Ciascuna prestazione o fornitura, singolarmente considerata, deve esaurire lo scopo per cui è fatta e l'importo complessivo spendibile non deve superare il limite giornaliero di spesa di euro 200,00 I.V.A. compresa.

**TITOLO V**

(RILEVAZIONI CONTABILI)

**Articolo 28**

*(Scritture contabili)*

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia per i residui, la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
3. L'Ordine avvalendosi, ove ritenuto opportuno dal Consiglio, di sistemi di elaborazione automatica dei dati, tiene le scritture contabili previste dalla legge e quelle ritenute utili per il raggiungimento dei risultati e per la valutazione dell'efficienza della gestione.

**TITOLO VI**  
(BILANCIO CONSUNTIVO)

**Articolo 29**  
*(Deliberazione del conto consuntivo)*

1. Il bilancio consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale, e del conto economico.
2. Il bilancio consuntivo, corredato della relazione illustrativa e degli allegati, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti.
3. Il Tesoriere redige una relazione illustrativa nella quale riassume l'andamento della gestione finanziaria dell'Ordine ed i fatti economicamente rilevanti.
4. Il conto consuntivo è deliberato entro il primo trimestre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

**Articolo 30**  
*(Istituzione ulteriori capitoli)*

1. Con delibera del Consiglio, da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la formazione e per le variazioni di bilancio, nel corso dell'esercizio possono essere istituiti ulteriori capitoli.

**TITOLO VII**  
(GESTIONE PATRIMONIALE)

**Articolo 31**  
*(Beni)*

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

1. I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

**Articolo 32**

*(Inventario dei beni immobili)*

1. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:
  - a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e la struttura a cui sono affidati;
  - b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
  - c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
  - d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
  - e) gli eventuali redditi.

**Articolo 33**

*(Classificazione dei beni mobili)*

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
  - a) mobili, arredi, macchine d'ufficio;
  - b) materiale bibliografico;
  - c) strumenti tecnici, attrezzature in genere;
  - d) automezzi ed altri mezzi di trasporto;
  - e) beni ed apparecchiature di natura informatica;
  - f) altri beni mobili.

**Articolo 34**

*(Inventario dei beni mobili)*

1. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) il luogo in cui si trovano;
  - b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
  - c) la quantità e il numero;
  - d) il valore.
2. I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

3. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio di raccolta annuale.

**Articolo 35**

*(Consegnatari dei beni mobili)*

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di facile consumo, sono dati in consegna con apposito verbale al Tesoriere, o, ove necessario, ad un Consigliere.
2. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dal consegnatario cessante e da quello subentrante, nonché dal funzionario all'uopo, delegato dal Consiglio, che assiste alla consegna.
3. Il Consiglio può, con motivata delibera, autorizzare il consegnatario ad utilizzare i beni mobili al di fuori dei locali dell'Ordine.

**Articolo 36**

*(Carico e scarico dei beni mobili)*

1. I beni mobili sono iscritti negli inventari al momento in cui pervengono all'Ordine.
2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti che, per loro intrinseca natura, sono deperibili o si consumano ovvero si deteriorano con l'uso, nonché le parti di ricambio o accessorie di altro oggetto inventariabile che si accorpano al valore inventariale di quest'ultimo. Possono non essere iscritti tutti gli oggetti di valore non superiore ad un limite fissato annualmente dal Consiglio
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita di utilità, cessione, permuta od altri motivi, è disposta con provvedimento del Consiglio sulla base di motivata proposta del Tesoriere.
4. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili.
5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

**Articolo 37**

*(Ricognizione dei beni mobili)*

1. Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, dispone, anche separatamente, la ricognizione dei beni e fissa i criteri per la loro rivalutazione ed il rinnovo degli inventari.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

**TITOLO VIII**  
(ATTIVITA' NEGOZIALE)

**Articolo 38**  
(Norme generali)

1. L'Ordine ha piena autonomia negoziale per il conseguimento dei propri fini istituzionali, con il solo limite delle eventuali disposizioni legislative specifiche.
2. Per i contratti attivi, la forma ordinaria di scelta del contraente è la trattativa privata, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi, dai regolamenti o da specifiche deliberazioni del Consiglio.

**TITOLO IX**  
(REVISIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

**Articolo 39**  
(Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei Conti:
  - a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni, ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, entro le scadenze previste per l'esame da parte del Consiglio;
  - b) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
  - c) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
  - d) effettua almeno due volte l'anno verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito cauzionale e custodia;
2. Su invito del Presidente dell'Ordine, il Revisore dei conti assiste alle riunioni del Consiglio.
3. La revisione del bilancio viene effettuata dall'Assemblea degli iscritti convocata entro il 30 marzo di ogni anno per l'approvazione del bilancio.

**TITOLO X**  
(MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DI LAVORI E DI ACQUISIZIONE DEI BENI E  
DEI SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
18 APRILE 2016, N. 50)

**Art. 40**  
(Modalità di svolgimento)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro mediante procedura negoziata secondo quanto regolamentato D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

**TITOLO XI**  
**(SPESE PER IL FUNZIONAMENTO)**

**Articolo 41**  
**(Indennità)**

1. L'assunzione del "*munus publicum*" di Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere dell'Ordine non deve costituire, per chi lo ricopre, una perdita o un danno. Pertanto il Consiglio entro il mese di settembre di ciascun anno delibera sulla corresponsione o meno di indennità ai consiglieri e sugli importi corrispondenti per l'anno successivo

2. Le indennità, ove stabilite, sono riconosciute in rapporto al tempo che ciascun Consigliere è obbligato a trascorrere fuori dalla propria sede per funzioni di istituto (ad es. riunioni del Consiglio, missioni e partecipazioni a incontri e commissioni ecc.) e sono stabilite in misura non superiore a Euro 500,00 al giorno o frazione di giorno, rivalutabile entro il massimo della variazione ufficiale del costo della vita.

3. In nessun caso le eventuali indennità potranno assumere le caratteristiche di retribuzioni.

**Articolo 42**  
**(Beneficiari dei rimborsi delle spese)**

1. L'Ordine rimborsa le spese di viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri indicati nel successivo articolo 41:

a) ai membri dell'Ordine, in occasione delle riunioni di Consiglio, di Conferenze o Assemblee dei Presidenti degli Ordini, dei Congressi degli Ordini e di ogni attività svolta in seguito ad incarico formale del Consiglio o del Presidente a norma dell'articolo 5;

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

- b) ai membri delle Commissioni, ancorché non appartenenti all'Ordine qualora preventivamente deliberate dal Consiglio;
  - c) ai membri, ai delegati e rappresentanti dell'Ordine, ancorché non membri del Consiglio, ove a questi siano stati demandati specifici incarichi a seguito di regolare delibera;
  - d) a personalità invitate a partecipare, anche quali relatori, a manifestazioni promosse dall'Ordine se nella delibera è previsto espressamente il rimborso delle spese;
  - e) al Revisore dei Conti;
2. L'Ordine rimborsa le spese di viaggio (uso del mezzo automobilistico o altro mezzo di trasporto spese di pedaggio e di parcheggio) ai membri dell'Ordine, in occasione delle riunioni di Consiglio;
3. L'Ordine può deliberare di costituire “*borse di partecipazione*” per importi non superiori al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, per favorire la partecipazione degli iscritti all'Albo alle riunioni periodiche indette dal Consiglio o dall'Ordine.
4. Per delega del Consiglio compete al Tesoriere l'esame e la liquidazione di tutti i rimborsi spese. I rimborsi spese del Tesoriere sono liquidati dal Presidente.

**Articolo 43**

*(Rimborsi delle spese)*

1. I rimborsi delle spese avvengono secondo i seguenti criteri:

- a) sono ammesse al rimborso tutte le spese di viaggio, anche con mezzo aereo o automobilistico, compresi i pedaggi autostradali per raggiungere la destinazione a partire dalla località di residenza. Limitatamente al territorio nazionale, a coloro che si trovano in località diversa da quella di residenza abituale compete il rimborso delle spese di viaggio dalla località di provenienza;
- b) l'importo del pedaggio autostradale è rimborsabile anche se privo di documento giustificativo, nei casi in cui il richiedente dichiara di aver utilizzato la carta Viacard, il Telepass o le Carte di credito. Il Tesoriere è tenuto a verificare la congruità degli importi;
- c) è ammesso a rimborso l'importo del parcheggio, anche mediante l'utilizzo di tessere a scalare;
- d) l'uso del mezzo automobilistico è sempre autorizzato per raggiungere il luogo di partenza del mezzo pubblico utilizzato per il viaggio. Inoltre può essere autorizzato dal Presidente, previa dichiarazione scritta di chi ne usufruisce di lasciare indenne da responsabilità il Consiglio dell'Ordine per compiere l'intero percorso. Il relativo rimborso viene effettuato mediante la corresponsione dell'indennità automobilistica prevista dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e successive modificazioni e sulla base delle tabelle ACI di costo chilometrico per il veicolo;

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

e) è ammesso l'uso del taxi o di auto prese a noleggio per i percorsi interni alle città o aventi come partenza o destinazione le stazioni, i porti o gli aeroporti. I limiti per ciascuna giornata sono fissati annualmente dal Consiglio nella prima seduta;

f) sono altresì ammesse al rimborso tutte le spese di vitto, piccole consumazioni e soggiorno in albergo, nei limiti fissati annualmente dal Consiglio nella prima seduta;

g) è ammesso il rimborso della spesa sostenuta da ciascun Consigliere per stipulare un'assicurazione contro i rischi derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni in seno al Consiglio.

2. Di norma le spese sono rimborsate secondo il sistema a "*pie' di lista*", previa presentazione della tabella di liquidazione della missione, corredata dei documenti giustificativi in originale. Sono ammesse spese non documentate per un massimo di euro 25 per piccole consumazioni, mance, deposito bagagli, telefono.

3. Nel caso in cui siano stati smarriti i documenti giustificativi delle spese, il Consiglio potrà deliberare, di volta in volta, l'ammissibilità al rimborso sulla base dei precedenti specifici e di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

4. Secondo le modalità previste da specifica delibera del Consiglio al Presidente ed al Segretario può essere affidato rispettivamente un telefono cellulare, a carico dell'Ordine.

#### **Articolo 44**

*(Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni)*

1. In occasione di scambi culturali, congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni, riferibili ai fini istituzionali dell'Ordine, il Consiglio può assumere a carico del proprio bilancio le spese relative a rinfreschi o colazioni, nonché le spese di ospitalità, comprese quelle di viaggio, per le personalità o autorità provenienti dall'interno o dall'estero, ad esclusione delle spese di carattere personale.

#### **TITOLO XII**

(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

#### **Articolo 45**

*(Provvedimenti di urgenza)*

1. Nel caso in cui vi sia necessità o ritenga opportuno procedere d'urgenza, salvo espressa disposizione contraria, nelle materie devolute alla competenza del Consiglio, il Presidente adotta motivato provvedimento da sottoporre a ratifica dei predetti organi nella prima successiva adunanza.

#### **Articolo 46**

Allegato al verbale dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del FVG – seduta del 11  
Febbraio 2019

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Ordine Regionale  
dei Chimici del Friuli Venezia Giulia

---

*(Entrata in vigore)*

Il presente Regolamento entra in vigore dall'esercizio successivo all'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.